

# COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

## COMUNICATO UFFICIALE N 34

Riunione del 4 febbraio 2009

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio	FILIPPUCCI	PRESIDENTE
- Avv. Gian Roberto	CALDARA	COMPONENTE
- Avv. Antonio	AMATO	COMPONENTE

### 22.08.09 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI

- GIGLI ANNA n.q. Presidente p.t. Volley Marina di Massa
- VOLLEY MARINA DI MASSA n.p. Presidente p.t.

La Commissione Giudicante Nazionale

Letti gli atti ed esaminati i documenti;

udita la relazione della Procura Federale;

uditi i difensori della parte;

#### *Osserva*

la fattispecie all'esame trae il suo presupposto dall'accordo sportivo sottoscritto in data 15-7-2005 tra la Polisportiva Olimpia 2001 Massa, ASD Scuola di Pallavolo Olimpia e Volley Marina di Massa per la libera utilizzabilità reciproca di atleti tesserati per ognuna delle tre Società partecipanti all'accordo, in ragione delle rispettive esigenze per la partecipazione ai Campionati federali di competenza.

L'accordo che si è protrato senza che fossero rappresentate alla Federazione patologie nella sua esecuzione e/o interpretazione, veniva da tutti rispettato nelle sue pattuizioni, fino all'approssimarsi della stagione agonistica 2008/2009, allorquando Vullo Italo, n.q. di Presidente della Pall.Olimpia 2001 Massa chiedeva al Volley Marina di Massa il trasferimento di taluni atleti tesserati con le altre due Società consorziate.

Di fatto a Vullo Italo veniva contrapposto il rifiuto al trasferimento, cui seguiva la denuncia dell'illecito.

## ***Diritto***

Le prospettazioni offerte dalla Procura Federale nella fattispecie all'esame sono ritenute fondate e quindi meritevoli di accoglimento.

Invero, pur dovendosi riconoscere che gli accordi privatistici intervenuti tra soggetti tesserati o affiliati, che non si perfezionano attraverso gli organi federali, non possono essere opposti alla Federazione medesima, con riferimento alla legislazione domestica; v` comunque affermato che rientra nella competenza della Federazione, valutare il profilo di lealt` dei propri tesserati nell'ambito dello svolgimento dell'attivit` sportiva.

Nel caso di specie, Gigli Anna ha violato tale precetto, sottraendosi ad una obbligazione assunta nell'ambito della scrittura privata del 15-7-05 e conseguentemente il suo comportamento ` meritevole della censura mossale dalla Procura Federale.

### **P.Q.M.**

Infligge a Gigli Anna la sanzione della sospensione da ogni attivit` federale per mesi 6 (sei), detratto il presofferto; determina a carico del Volley Marina di Massa la sanzione della multa di € 1.000,00 (euro mille/oo.==.).

F.to IL PRESIDENTE  
Avv. Fabrizio Filippucci

Roma, 23 febbraio 2009